

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29/07/2020**

**OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020.**

L'anno duemilaventi questo giorno di mercoledìventinove del mese di Luglio alle ore 18:00 in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell'apposita sala delle adunanze.

In seguito ad avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi adunato il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica per adunanza in Prima convocazione.

Fatto l'appello risultano all'inizio della seduta:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1 DALL'OMO DAVIDE	X	10	ZANETTI TIZIANO	X	
2 PISCHEDDA LIDIA ROSA	X	11	CARDO SERGIO	X	
3 FILIPPELLI MATTEO	X	12	VANELLI MARIO	X	
4 TORCHI PATRIZIA	X	13	BONORA GIORGIA	X	
5 LAZZARI ROBERTO		X	14 RISI MARISA	X	
6 BEGHELLI ILARIA		X	15 NUCARA FRANCESCO	X	
7 LORENZINI LUCA	X	16	NICOTRI LUCA	X	
8 BIGNAMI GLORIA	X	17	DE LUCIA CAROLINA	X	
9 MONTESANO MARIA		X			

Assume la presidenza Lidia Rosa Pischedda, quale Presidente del Consiglio Comunale.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: TORCHI PATRIZIA, BONORA GIORGIA, DE LUCIA CAROLINA.

Partecipa in funzione di Segretario Generale Paolo Dallolio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Rispetto all'appello iniziale è entrata la Consigliera Beghelli.

Durante la trattazione del presente punto risultano presenti n. 15 componenti.

La Presidente dà atto della sussistenza del numero legale.

Assessori presenti: BAI NORMA, OCCHIALI DANIELA, BADIALI MATTEO, DEGLI ESPOSTI GIULIA, RUSSO ERNESTO.

# DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.RO 54 DEL 29/07/2020

**OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

*Sentita la relazione del Sindaco illustrativa della seguente proposta di delibera:*

### <<Richiamati:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad alcuni atti fondamentali;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 15.04.2020: "Approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2020/2022 (Art. 170, c.1, D.Lgs. n.267/2000)";
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 15.04.2020: "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011)";
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 22.04.2020: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 (Art. 69 del D.Lgs. 267/2000). Parte finanziaria";
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 29.04.2020: "PEG 2020. Piano della Performance triennio 2020-2022. Esame e approvazione";

### Richiamati:

- l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006, che prevede che: "i Comuni deliberano le tariffe dei tributi locali entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione. Le deliberazioni approvate entro detto termine hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il Decreto Ministeriale 13 dicembre 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2019, n. 295 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli Enti Locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020;
- il Decreto Ministeriale 28 febbraio 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2020, n. 50 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli Enti Locali dal 31 marzo al 30 aprile 2020;
- l'articolo 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020, n. 18 convertito in Legge n. 27/2020, che differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli Enti Locali dal 30 aprile al 31 luglio 2020;
- l'art. 138 del D.L. 34/2020 che ha uniformato i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI ed IMU portandoli al 31/07/2020;

**Visto** l'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997 recante "*Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*", che riserva ai Comuni la facoltà di disciplinare le entrate di propria competenza, di natura tributaria e non, con apposito regolamento, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, pur nei limiti imposti dalla norma richiamata;

**Richiamato** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare l'articolo 42, comma 2, lettera a), che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di regolamenti;

**Premesso** che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014), art. 1 comma 639 e seguenti, ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale

(IUC), che tra i suoi componenti prevede la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Vista** la Legge n. 160/2019 che, all'articolo 1 comma 738, sopprime la IUC per le componenti IMU e TASI e mantiene in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 all'art. 1 commi da 641 a 668;

**Visti**, in particolare, i commi 651-652 con riferimento ai criteri tariffari, il comma 654 con riferimento alla copertura integrale dei costi, il comma 682 sulla potestà regolamentare del Comune per l'applicazione della TARI ed il comma 683 rispetto ai tempi ed alle modalità di approvazione delle tariffe;

**Tenuto conto che:**

- l'art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013, consente al Comune, nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- l'art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013 prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo TARI da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente a norma delle leggi vigenti;

**Visto** il D.P.R. 158/1999, così come modificato, da ultimo, dall'art.58-quinquies del D.L.124/19 convertito con modificazioni dalla L.157/19, avente ad oggetto "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

**Richiamata** la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 23 recante norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente con la quale è stata istituita l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), per l'esercizio in via esclusiva ed in forma associata, delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

**Evidenziato** che in base alla legge regionale sopra citata, la competenza all'approvazione dei piani finanziari del servizio rifiuti appartiene all'ente sopra indicato;

**Preso atto** dell'articolo 1, comma 527, della Legge 205/17, che "*al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea*", ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) il controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95*";

**Preso atto** inoltre, che la predetta disposizione espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:

- "*predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di*

*gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’;*

*- ‘‘approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento’’;*

*- ‘‘verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi’’.*

Vista la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019, con la quale si adotta il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) e si definiscono ‘‘i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018 - 2021’’ da utilizzare per la redazione del Piano Economico Finanziario 2020;

**Dato atto** che la citata delibera n. 443/2019:

- riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti, e quindi la quantificazione del Piano finanziario, e non incide direttamente sulla determinazione delle tariffe a carico dell’utenza, che restano interamente regolate dalla legge n. 147 del 2013 e dal DPR n. 158/1999;
- rinvia, al fine dell’assunzione dei coefficienti di cui all’art. 1, comma 652, Legge n. 147/2013, ai criteri del comma 651, legittimando l’adozione del metodo normalizzato del DPR n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
- conferma, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente, l’utilizzo dei parametri dettati dal DPR n. 158/1999 per l’attribuzione dei costi, con riferimento:
  - alla suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche;
  - alla determinazione delle tariffe da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del DPR n. 158/99
- prevede che il gestore del servizio predisponga il PEF secondo il nuovo MTR e che questo venga validato dall’Ente territorialmente competente, che per l’Emilia Romagna, alla luce del quadro normativo sopra indicato, risulta ATERSIR, sentiti i Consigli Locali ai sensi dell’art. 7 c. 5 della L.R. n. 23/2011;
- prevede, inoltre, l’approvazione da parte dell’ARERA, del predetto piano finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**Preso atto che:**

- l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale dichiarandone il carattere pandemico l’11 marzo 2020;

- il Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 ha dichiarato lo stato di emergenza per 6 mesi in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il Governo ha emanato numerosissime disposizioni per contenere e fronteggiare l’epidemia molte delle quali hanno progressivamente ridotto e sospeso le attività economiche al fine di ridurre il rischio di contagio;

**Rilevato** che i provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall’introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall’ARERA;

**Preso atto** che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell’ambito (Atersir) il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2020;

**Richiamato** l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *‘‘i comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31*

dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

**Preso atto** della delibera n. 1 del 24/04/2020 del Consiglio locale di Bologna (ATERSIR) che, in conseguenza del periodo di emergenza epidemiologica ancora in essere e delle difficoltà a predisporre il Piano Economico Finanziario secondo il nuovo metodo ARERA, nei termini ordinari previsti, assume, quale orientamento per il 2020, di avvalersi del sopra citato art 107, comma 5, D.L. n. 18/2020, confermando per l'anno 2020 le tariffe TARI annualità 2019;

**Richiamata** la propria deliberazione n. 23 del 20 Marzo 2019, con la quale il Consiglio Comunale provvedeva all'approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2019;

**Dato atto** della necessità di procedere all'approvazione delle tariffe 2020 sia per garantire il rispetto del termine fissato dal legislatore per l'approvazione delle tariffe, sia per provvedere all'emissione degli avvisi di pagamento TARI per il corrente anno, al fine di finanziare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

**Considerato** che la norma dell'art. 107, comma 5, D.L. n. 18/2020, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 Legge n. 147/2013 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

**Dato atto** che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020;

**Valutato**, per il contesto sopra illustrato, di avvalersi del disposto dell'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020 e di procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe già adottate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF per l'anno 2020 entro il prossimo 31 dicembre;

**Rilevato** che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe della TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportate nell'allegato "A" alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della medesima;

**Dato atto** che l'ente provvederà, ai sensi dell'articolo 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 con l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, mediante ripartizione fino a tre anni a decorrere dal 2021;

**Osservato** che la straordinaria emergenza epidemiologica si sta riflettendo, a seguito delle misure di lockdown decise dal Governo, in crescenti difficoltà operative per i soggetti economici;

**Ritenuto** che l'attuale contesto imponga a questo Ente, in conformità al principio di sussidiarietà, l'adozione di misure straordinarie di tutela, volte a mitigare, per quanto possibile, gli effetti negativi che le limitazioni introdotte dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19 a livello nazionale o locale, stanno producendo sul tessuto commerciale e produttivo comunale;

**Atteso** che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia solamente per l'anno di imposta 2020, in quanto finalizzate a contenere i disagi causati dall'attuale problematico contesto socio-economico;

**Considerato** che la Legge n. 147/2013, all'art. 1 comma 660, attribuisce un'ampia potestà regolamentare in tema di riduzioni ed esenzioni TARI prevedendo: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*;

**Vista** la Delibera ARERA n. 158/2020/R/rif del 5 maggio 2020 - *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID19”*, con la quale l'Autorità è intervenuta con

l'intenzione di regolare le modalità per il riconoscimento sul territorio nazionale di riduzioni tariffarie e agevolazioni rivolte alle utenze maggiormente colpite dall'emergenza COVID 19;

**Evidenziato** che la delibera 158/2020 sopra citata introduce diverse tipologie di riduzione da determinare in modo differenziato sulla base dei criteri di determinazione dell'articolazione tariffaria adottata dal Comune e richiamati, in particolare, i punti che interessano la situazione di questo Ente:

- l'art. 1, comma 6, ove è previsto che per le utenze non domestiche soggette a sospensione a seguito della situazione di emergenza, nei casi in cui non trovano applicazione le tabelle del DPR n. 158/1999 e non siano stati implementati sistemi puntuali di misura dei rifiuti prodotti, i gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti, su indicazione dell'Ente territorialmente competente (ATERSIR), procedono a una riparametrazione dei vigenti criteri di articolazione dei corrispettivi al fine di tenere conto dei giorni di sospensione disposti per le diverse tipologie di attività non domestiche;

- l'art. 2, comma 1, ove è previsto che per le utenze non domestiche non soggette a sospensione a seguito della situazione di emergenza, e ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, l'Ente territorialmente competente (ATERSIR) può riconoscere riduzioni tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti;

- l'art. 3, comma 1, ove è previsto che per le utenze domestiche disagiate i gestori, in accordo con l'Ente territorialmente competente (ATERSIR), possono riconoscere, a date condizioni e nelle more della definizione della disciplina di cui all'articolo 57-bis del D.L. n. 124/2019, un'agevolazione tariffaria, la cui disciplina di dettaglio è dettata dall'art. 4 della delibera n. 158/2020;

**Tenuto conto** che la delibera sopra citata, coinvolgendo l'ente territoriale competente (ATERSIR), introduce riduzioni connesse alla modifica dei coefficienti di produzione dei rifiuti determinando, in relazione all'applicazione del metodo normalizzato, la conseguente modifica di tutte le tariffe e quindi:

- rende di fatto inapplicabile la facoltà prevista dall'articolo 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020 (facoltà di approvare per il 2020 le stesse tariffe 2019);
- impone un incremento dei costi a carico delle categorie che non beneficiano o beneficiano meno delle riduzioni legate ai periodi di chiusura "Covid 19";
- attribuisce ad ATERSIR attività e prerogative in contrasto con la legge 147/2013, che viceversa riserva ai comuni la determinazione delle riduzioni tariffarie;

**Dato atto** che la scelta espressa dal Consiglio locale di Bologna (ATERSIR) n. 1 del 24/04/2020 (conferma tariffe 2019) implica che non vengano modificati i criteri di determinazione della tariffa attraverso la modifica dei coefficienti, che viceversa avrebbero un riflesso su tutte le categorie di contribuzione;

**Richiamate:**

- la nota di ANCI (prot. 202/20) che evidenzia criticità, contraddizioni e sperequazioni della delibera n. 158/2020 di ARERA;
- la nota di approfondimento IFEL del 31/05/2020 sulla delibera ARERA n. 158/2020 in ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla TARI, nella quale si evidenziano i profili di criticità, di metodo e di contesto nel quale si trovano ad operare i soggetti coinvolti (ARERA, ATERSIR e il Comune), ma al contempo si suggerisce di non prescindere dall'orientamento espresso da ARERA, pur nella consapevolezza che tali interventi sono "inadatti a intercettare i bisogni minimi delle utenze non domestiche" e "insufficienti per ciò che riguarda le problematiche relative alle utenze domestiche";
- la nota di ATERSIR redatta in collaborazione con ANCI Emilia Romagna del 9/06/2020 contenente le indicazioni operative per l'attuazione della delibera ARERA n. 158/2020, nella quale viene evidenziato come anche per i Comuni a tariffa monomia, le prescrizioni di ARERA si possano attuare determinando una percentuale di riduzione proporzionata ai giorni di sospensione, disposti per le diverse tipologie di attività, da applicare alla parte di tariffa che rappresenta la quota variabile dei costi, fino alla facoltà di estenderla all'intera tariffa,

in modo da raggiungere comunque gli obiettivi prefissati dall'Autorità, anche senza modificare l'articolazione tariffaria;

**Evidenziata** quindi la necessità di disporre, a favore delle utenze non domestiche colpite dall'emergenza sanitaria COVID-19, opportune agevolazioni commisurate ai periodi di chiusura imposti con il lockdown dagli specifici provvedimenti del Governo e della Regione Emilia Romagna, sulla base di quanto delineato dalla delibera ARERA;

**Dato atto** che nella definizione delle agevolazioni si vuole considerare in particolare:

- la necessità di garantire un corretto prelievo tributario sul servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in base al principio "chi inquina paga", che tenga conto della riduzione dei consumi e del conseguente calo della produzione di rifiuti;
- la chiusura imposta alle attività con modalità e tempi assai diversi (le deroghe approvate dalla prefettura, l'attivazione del take away, ecc);
- la chiusura prolungata per legge;
- le conseguenze delle regole di distanziamento sociale e di contrasto alla diffusione del virus che hanno ridotto e modificato i comportamenti di acquisto di beni e la fruizione di servizi;
- la necessità di garantire una riduzione della tassa con effetto immediato per non compromettere ulteriormente la liquidità delle imprese locali;
- una riduzione proporzionata al periodo di chiusura senza intervenire sui coefficienti, cosa che implicherebbe la ridefinizione di tutte le tariffe, addossando un maggior costo alle categorie che non sono rimaste chiuse in conseguenza dei provvedimenti statali e regionali ma che hanno subito ugualmente una contrazione del giro d'affari a causa delle severe limitazioni imposte al movimento delle persone;

**Valutato**, pertanto, di adottare misure incisive a sostegno delle utenze non domestiche in relazione:

- sia al periodo di chiusura, legata all'emergenza epidemiologica, verificatosi nell'arco temporale ricompreso tra il 23 febbraio e il 14 giugno 2020, previsto dai provvedimenti del Governo e/o degli Enti territoriali, tenuto conto che la riapertura delle attività non sempre ha coinciso con le disposizioni offerte dai diversi dpcm;
- sia alla successiva fase di riapertura, in considerazione delle difficoltà legate al prolungato periodo di chiusura e alle rilevanti prescrizioni da attuare in tema di distanziamento sociale e di sanificazione dei locali;

**Ritenuto**, quindi, di introdurre, per l'anno 2020, le seguenti riduzioni da applicare sull'intera tariffa:

- A) abbattimento del 100% (cento per cento) della tassa dovuta per i giorni di sospensione dell'attività con "chiusura totale" dei locali lavorativi verificatasi nell'arco temporale ricompreso tra il 23 febbraio e il 14 giugno 2020, a favore delle utenze non domestiche divenute temporaneamente inattive per norma di legge;
- B) abbattimento del 70% (settanta per cento) della tassa dovuta per i giorni in cui è stato esercitato un servizio straordinario di asporto o consegna a domicilio, nel periodo precedente la riapertura, a favore delle utenze non domestiche che svolgono attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande quali ad esempio bar, pasticcerie, ristoranti, trattorie, pizzerie e simili. Questo abbattimento non riguarda le attività artigianali di produzione alimentare, quali ad esempio pizzerie da asporto, gelaterie, rosticcerie e simili, la cui attività ordinaria è rappresentata dal servizio di asporto o di consegna a domicilio;
- C) abbattimento del 10% (dieci per cento) della tassa dovuta per il periodo successivo alla data di riapertura dell'attività e fino al 31 dicembre 2020, a favore delle utenze non domestiche che hanno dovuto osservare un periodo di chiusura superiore a 75 giorni;

**Rilevato** che i provvedimenti di chiusura obbligatoria sono stati assunti dal Presidente del Consiglio dei Ministri utilizzando, quale criterio di individuazione delle attività obbligate alla

chiusura, i codici ATECO delle attività medesime, i quali, non essendo elemento rilevante nel calcolo della tassa rifiuti, non sono sempre presenti nella banca dati TARI del Comune;

**Preso atto** che diverse utenze non domestiche, nel periodo del lockdown, hanno potuto proseguire la propria attività, in deroga ai richiamati provvedimenti di chiusura obbligatoria, trasmettendo alla competente Prefettura apposita comunicazione, ovvero, come previsto da appositi provvedimenti, hanno potuto esercitare un servizio straordinario di asporto o consegna a domicilio, anche se non prevalente nella propria attività commerciale;

**Constatata** l'impossibilità di determinare in modo puntuale e con certezza, per tutte le utenze non domestiche, quali siano state chiuse, e per quanto tempo;

**Ritenuto** di individuare nella presentazione di apposita dichiarazione, resa al Servizio Tributi del Comune dal titolare o legale rappresentante dell'utenza non domestica, ai sensi del DPR n. 445/2000, la modalità più idonea per ottenere il riconoscimento delle agevolazioni sopra descritte;

**Ritenuto** di disporre che ciascun avviso di versamento emesso per il 2020 dal competente Ufficio di questo Comune a carico di utenze non domestiche debba contenere indicazioni in merito alle modalità di presentazione telematica della dichiarazione di cui al capoverso precedente, e che l'Ufficio provveda, in conseguenza della presentazione della dichiarazione, all'emissione di un nuovo avviso di versamento, calcolato tenendo conto della relativa riduzione e trasmesso all'indirizzo di posta elettronica appositamente comunicato dal dichiarante;

**Dato atto** che la modalità di calcolo della TARI per gli ambulanti, rientranti nelle categorie 16 "banchi di mercato beni durevoli" e 29 "banchi di mercato generi alimentari", prevede una tariffa giornaliera da applicare alle giornate di effettiva presenza, garantendo così quanto richiesto da ARERA senza la necessità di ulteriori agevolazioni;

**Evidenziato che:**

- le riduzioni adottate a favore delle utenze non domestiche rispettano la riduzione proporzionale sui giorni senza però intervenire sui Kd che determinerebbero una ridefinizione delle tariffe di tutte le altre categorie, imputando un maggior costo alle categorie che non sono state chiuse dai provvedimenti statali, ma che hanno subito ugualmente una contrazione del volume d'affari;
- le agevolazioni previste garantiscono un maggior beneficio rispetto alle riduzioni previste dalla delibera ARERA n. 158/2020;
- le agevolazioni per le utenze non domestiche sono state sottoposte ad ATERSIR (ns. prot. 18525/2020) e si considerano approvate e condivise dall'agenzia non essendo pervenute osservazioni da quest'ultima trascorsi 7 giorni dalla trasmissione;

**Dato atto** che, ai sensi del comma 660 della Legge 147/2013, le minori entrate conseguenti alle agevolazioni straordinarie stimate in complessivi euro 435.400,00, trovano copertura finanziaria con propri fondi di bilancio, come previsto dalla propria precedente deliberazione avente ad oggetto "Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 del D.Lgs. 267/2000. Provvedimenti di riequilibrio" adottata in data odierna con il n.ro 53;

**Vista** la delibera ARERA n. 238/2020/R/rif del 23 giugno 2020 avente ad oggetto "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID19";

**Tenuto conto**, quindi, che eventuali risorse che dovessero essere assegnate da futuri provvedimenti normativi o dell'autorità competente verranno introitati a copertura delle riduzioni previste nel presente atto;

**Fatto constare** che il vigente Regolamento comunale in materia di Tari prevede che i pagamenti della tassa siano effettuati in due rate, con scadenza al 16 giugno e al 16 dicembre;

**Dato atto** che la mancanza di un quadro di regole certe per l'individuazione del sistema tariffario per l'anno 2020 ha imposto la necessità di prevedere lo slittamento del pagamento relativo alla prima rata, fissata dal vigente Regolamento TARI al 16 giugno;



**Vista** la delibera della Giunta Comunale n. 50 del 20/05/2020, avente per oggetto “Emergenza epidemiologica covid-19: proroga scadenza della prima rata di acconto tassa sui rifiuti (tari) anno 2020”, adottata ai sensi dell’art.11 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, con la quale è stata differita la scadenze della prima rata al 30/09/2020;

**Richiamato** il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti, in particolare le disposizioni relative alle esclusioni dal tributo (art.27, 27-bis), alle riduzioni (artt.23, 24, 24-bis, 25) ed alla tariffa giornaliera di smaltimento (art.21);

**Dato atto** che le agevolazioni di cui all’art. 27 e 27-bis sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa sui rifiuti di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa;

**Dato atto** che, ai sensi del comma 666 art.1 Legge 147/2013, sull’importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992, nella misura del 5% come previsto dall’art. 38-bis D.L. 124/2019 convertito in Legge n. 157/2019, salvo diversa deliberazione da parte della Città Metropolitana di Bologna;

**Preso atto** che l’articolo 58 quinquies del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha modificato l'allegato 1 al regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, spostando gli studi professionali dalla tariffa 11 alla tariffa 12 (per i comuni con più di 5000 abitanti);

**Richiamati:**

- il vigente Regolamento per l’applicazione della TARI approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 23/07/2014 e successive modificazioni;

- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie e della riscossione coattiva delle entrate comunali approvo con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 24/06/2020;

**Visto** l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e’ stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”*.

**Considerato** che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

**Considerato**, inoltre, che a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06/12/2011, n. 201, le delibere e i regolamenti concernenti la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; I versamenti la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.

**Dato atto** che la presente proposta è stata illustrata nella seduta congiunta delle Commissioni Affari istituzionali e Finanziari, Servizi alla Persona e alle Imprese e Pianificazione, gestione e controllo del territorio del 22/07/2020;

**Acquisito**, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 comma 2-bis del D.L. 174/2012, il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

**Preso atto** dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio competente per materia e dal Responsabile del servizio finanziario ad interim ai sensi e per gli

effetti di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. di seguito riportati;

## DELIBERA

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato

1. Di **approvare** per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 107 comma 5 D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020, le tariffe della TARI per ciascuna categoria di contribuenza, nella misura deliberata per l'anno 2019, nei valori rappresentati nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di **dare atto** che le tariffe di cui al punto 1 della presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2020.

3. Di **dare atto** che si provvederà, ai sensi del sopra citato art.107 comma 5 D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020, entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 calcolato con il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR); l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito fino a tre anni a decorrere dal 2021;

4. Di **adottare**, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti misure straordinarie di riduzione della TARI a favore delle utenze non domestiche, con efficacia per l'anno 2020:

A) abbattimento del 100% (cento per cento) della tassa dovuta per i giorni di sospensione dell'attività con "chiusura totale" dei locali lavorativi verificatasi nell'arco temporale ricompreso tra il 23 febbraio e il 14 giugno 2020, a favore delle utenze non domestiche divenute temporaneamente inattive per norma di legge;

B) abbattimento del 70% (settanta per cento) della tassa dovuta per i giorni in cui è stato esercitato un servizio straordinario di asporto o consegna a domicilio, nel periodo precedente la riapertura, a favore delle utenze non domestiche che svolgono attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande quali ad esempio bar, pasticcerie, ristoranti, trattorie, pizzerie e simili. Questo abbattimento non riguarda le attività artigianali di produzione alimentare, quali ad esempio pizzerie da asporto, gelaterie, rosticcerie e simili, la cui attività ordinaria è rappresentata dal servizio di asporto o di consegna a domicilio;

C) abbattimento del 10% (dieci per cento) della tassa dovuta per il periodo successivo alla data di riapertura dell'attività e fino al 31 dicembre 2020, a favore delle utenze non domestiche che hanno dovuto osservare un periodo di chiusura superiore a 75 giorni.

5. Di **dare atto** che le riduzioni di cui al punto 4 stimate in complessivi 435.400 euro:

- sono adottate ai sensi dell'art. 1 comma 660 Legge 147/2013 e che si è provveduto alla loro copertura finanziaria con fondi del bilancio comunale (avanzo di amministrazione 2019);

- rispettano e superano l'ampiezza della riduzione proposta dalla delibera n. 158/2020 di ARERA.

6. Di **dare atto** che eventuali risorse assegnate da futuri provvedimenti normativi o dell'autorità competente verranno incamerati dal comune a copertura delle riduzioni previste nel presente atto.

7. Di **confermare** la scadenza della prima rata TARI 2020 al 30 settembre 2020, così come opportunamente prorogata dalla Giunta Comunale con delibera n. 50 del 20/05/2020, e la

scadenza della seconda rata TARI al 16 dicembre 2020, come previsto dal vigente regolamento TARI.

8. Di **dare atto** che sull'importo della tassa rifiuti si applica il tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, con aliquota pari al 5%, come stabilito dalla Città Metropolitana di Bologna con Atto del Sindaco Metropolitan n. 226 del 27 Novembre 2019.

9. Di **prendere atto**, anche per l'anno 2020, delle disposizioni previste dal vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, in ordine alla tariffa giornaliera di smaltimento (art.21) ed alle riduzioni (artt.23, 24, 24-bis, 25) nonché delle agevolazioni di cui all'art. 27 e 27-bis, iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa con copertura assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa sui rifiuti di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

10. Di **dare atto** che il presente provvedimento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, ha natura regolamentare ed integra le disposizioni regolamentari vigenti a decorrere dall'1/01/2020 e, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011, verrà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo dello stesso nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020.

11. Di **dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di procedere alla sua esecuzione con elaborazione e spedizione in tempo utile degli avvisi di pagamento.>>

**La Presidente del Consiglio** fa presente che come concordato con i Consiglieri i punti iscritti ai numeri 6 e 7 in odg di Consiglio sono trattati congiuntamente e votati singolarmente.

La relativa discussione è riportata nell'allegato D) alla deliberazione n. 53, in pari data, avente ad oggetto: "Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193, D.LGS. N. 267/2000. Provvedimenti di riequilibrio".

- Successivamente la **Presidente**, assistita dagli scrutatori, mette ai voti per alzata di mano la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Tassa rifiuti (TARI): Approvazione tariffe anno 2020" innanzi riportata.

L'esito della votazione è il seguente:

**Presenti n. 15 consiglieri;**

n. 11 voti favorevoli

n. 4 astenuti (Vanelli, Bonora, Risi e Nucara)

### LA PROPOSTA E' APPROVATA

Di seguito la Presidente mette ai voti per alzata di mano la proposta di immediata eseguibilità.

L'esito della votazione è il seguente:

**Presenti n. 15 consiglieri;**

n. 11 voti favorevoli

n. 4 astenuti (Vanelli, Bonora, Risi e Nucara)

### **LA PROPOSTA E' APPROVATA**

Indi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

### **Il Responsabile Tributi**

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA, 23/07/2020

Il Responsabile  
F.to VOLTA MANUELA / INFOCERT SPA  
(sottoscrizione digitale)

### **Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

ZOLA PREDOSA, 23/07/2020

Il Responsabile  
F.to VOLTA MANUELA / INFOCERT SPA  
(sottoscrizione digitale)

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 del 29/07/2020**

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, Dlgs. 267/2000

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

La Presidente del Consiglio Comunale

Lidia Rosa Pischedda

(Documento sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Generale

Paolo Dallolio

(Documento sottoscritto digitalmente)

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE.**

**Oggetto: TASSA RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020**

**Il Responsabile Tributi**

Il sottoscritto, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, avente l'oggetto sopra riportato esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Zola Predosa, li 23/07/2020

Il Responsabile - (sottoscrizione digitale)

Volta Manuela / Infocert Spa

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE.**

**Oggetto: TASSA RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Il sottoscritto, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, avente l'oggetto sopra riportato esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Zola Predosa, li 23/07/2020

Il Responsabile - (sottoscrizione digitale)

VOLTA MANUELA / INFOCERT SPA





## Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29/07/2020

**OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020.**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 05/08/2020 per quindici giorni consecutivi con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari.

ZOLA PREDOSA, 05/08/2020

Il Responsabile del Servizio  
Bianca Maria Bompani / INFOCERT SPA  
(Documento sottoscritto digitalmente)

**ALLEGATO A - TARIFFE TARI 2020**

<b>UTENZE DOMESTICHE TARIFFE 2020</b>	
<b>Numero componenti</b>	<b>Tariffa annua €/mq</b>
1	1,08358
2	1,57120
3	1,59828
4	1,65244
5	1,72016
6 e oltre	1,76080

<b>UTENZE NON DOMESTICHE TARIFFE 2020</b>	
<b>Categorie</b>	<b>Tariffa annua €/mq</b>
Musei, scuole, biblioteche, enti pubblici, ordini professionali, associazioni culturali, religiose, politiche sindacali, sportive e simili	1,72064
Cinematografi, teatri e simili	1,10430
Autorimesse, parcheggi, magazzini senza alcuna vendita diretta e simili	2,31132
Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi, palestre e simili	1,95179
Stabilimenti balneari	0
Esposizioni, autosaloni e simili	1,97744
Alberghi, residence, case per ferie, agriturismo: con ristorante	4,21173
Alberghi, residence, case per ferie, agriturismo: senza ristorante	2,77359
Collegi, convitti, case di cura e di riposo, caserme e simili	3,21016
Studi medici e veterinari, ambulatori analisi, poliambulatori pubblici e privati, ospedale e simili	3,31289
Uffici, agenzie assicurative, di viaggio e simili	3,90354
Banche ed istituti di credito, studi professionali	2,36267
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	3,62108
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	4,62264
Negozi particolari quali antiquariato, filatelia, oreficeria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, vendita di piccoli animali e simili	3,21016
Banchi di mercato beni durevoli	3,44127
Attività artigianali tipo botteghe: barbieri, estetista, parrucchiere, saloni di bellezza e simili	3,80084
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, tappezziere, lavanderie e simili	2,64517
Autofficina, carrozzeria, elettrauto, gommista e simili	3,21016
Attività industriali con capannoni di produzione	2,56813
Attività artigianali di produzione beni specifici	2,79924
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub e simili	7,16508
Mense, birrerie, hamburgerie e simili	6,24055
Bar, caffè, pasticceria e simili	6,16351
Supermercato, pane e pasta, pasta fresca, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	6,13782
Plurilicenze alimentari e/o miste	5,72694
Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio e da asporto, rosticceria e simili	9,21956
Ipermercati di generi misti	0
Banchi di mercato genere alimentari	5,85533
Discoteche, night club, sale gioco e simili	3,80084